

proposta di legge n. 390

a iniziativa del Consigliere Sciapichetti

presentata in data 27 gennaio 2014

PROMOZIONE E DISCIPLINA DEGLI ECOMUSEI

Signori Consiglieri,

il concetto di “ecomuseo” (o museo diffuso) ha una portata innovativa che lo differenzia in maniera sostanziale ed evidente da quello di museo “tradizionale” non sottraendo beni o opere dal territorio in cui questi ultimi sono stati creati, bensì proponendosi, esso stesso, come strumento di valorizzazione e riappropriazione del patrimonio naturalistico, storico-artistico e culturale da parte di una determinata comunità.

Molto sinteticamente l'ecomuseo è più che altro un progetto sociale, che si identifica in tutte quelle azioni portate avanti da una comunità per lo sviluppo del territorio che la comunità stessa abita e condivide.

Più chiaramente un ecomuseo è uno spazio, un territorio determinato, di dimensioni variabili (un villaggio, una vallata, una comunità montana, un quartiere di città) che ha comunque una sua unità (geografica, storica, culturale, economica...) e dove gli stessi abitanti-soggetti protagonisti, coinvolti in via diretta in un progetto, hanno scelto di comunicare la propria storia e la propria identità. In ragione di ciò, una delle definizioni, ad oggi, più efficaci di ecomuseo è quella di “patto con cui una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio” aumentandone il valore.

L'ecomuseo è l'espressione dell'uomo e dell'ambiente che lo ospita, gli attori principali sono l'habitat, le parti sociali e gli enti locali, è una forma museale che predilige gli aspetti sociali e mira a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità.

Nell'ecomuseo il territorio è il contenitore della ricchezza e comprende più siti espositivi e si interessa soprattutto degli aspetti del quotidiano, spesso legati al lavoro dell'uomo e del paesaggio. Ha visitatori ma soprattutto abitanti, sostiene

il recupero, il rispetto, la fruizione e l'uso delle risorse. Preserva la memoria geografica in una politica localistica di eccellenza. Oltre a recuperare il paesaggio o il manufatto si recuperano le attività lavorative creando valore aggiunto.

La funzione sociale non si concretizza in una o più strutture dell'ecomuseo ma ne è un supporto continuo. Nel concetto di ecomuseo la popolazione è coinvolta direttamente sia nelle fasi di recupero che di gestione della complessa macchina museale territoriale. Artigiani, contadini, ricercatori appassionati locali costituiscono una struttura indivisibile nello sforzo di recupero dei valori e diventano partecipanti attivi nell'educazione ambientale.

Nell'articolo 1 si definisce la volontà della Regione di istituire, promuovere e valorizzare la storia locale, l'ambiente naturale ed antropologico in territori omogenei all'interno dell'area regionale. L'articolo 2 delinea gli obiettivi e le attività svolte dagli ecomusei, implementate nella valorizzazione dei patrimoni materiali ed immateriali e nel coinvolgimento delle comunità locali.

L'articolo 3 specifica che il riconoscimento dell'ecomuseo passa attraverso la progettualità degli enti coinvolti, le associazioni ed istituzioni private che operano nell'ambito territoriale. La Giunta regionale dispone con proprio atto il riconoscimento. L'articolo 4 definisce i criteri per il rilascio del logo regionale per gli ecomusei. L'articolo 5 stabilisce che la gestione degli ecomusei viene affidata agli enti locali competenti per territorio, i quali definiranno le attività da svolgere. L'articolo 7 istituisce un Comitato tecnico scientifico che avrà il compito di delineare il disciplinare per il riconoscimento regionale degli ecomusei.

L'articolo 8 istituisce il forum con tutte le parti sociali coinvolte, affinché vi sia uno scambio di idee con la Regione e gli enti gestori.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La Regione promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei istituiti sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.

2. Gli ecomusei sono territori connotati da forti peculiarità storico-culturali, paesistiche ed ambientali, finalizzati ad attivare un processo dinamico di conservazione, interpretazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della società marchigiana da parte delle comunità locali, in funzione di una comprensione del ciclo ecologico, delle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoantropologiche e del rapporto uomo-natura, accompagnando le trasformazioni del territorio nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile.

Art. 2
(*Finalità*)

1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:

- a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;
- b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolarità urbanistiche ed architettoniche che caratterizzano il paesaggio locale;
- c) la valorizzazione di beni mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in collaborazione con la rete dei musei aderenti al Sistema museale delle Marche;
- d) la messa a sistema, nei programmi di gestione e promozione degli ecomusei, delle attività presenti nel territorio per l'educazione alla sostenibilità da parte dei centri e laboratori della rete regionale Informazione, formazione, educazione ambientale (InFEA) e del sistema regionale dei parchi;
- e) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le

- pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione;
- f) la predisposizione di percorsi nel territorio dell'ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una migliore fruizione da parte dei visitatori;
 - g) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle pro loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;
 - h) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti imprenditoriali ed istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile;
 - i) la ricostruzione di contesti di vita e il mantenimento o il recupero in sito di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d'impiego e produrre beni o servizi;
 - l) la trasmissione dei saper fare locali e delle tecniche operative degli antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola.

Art. 3

(Riconoscimento degli ecomusei)

1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:

- a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso;
- b) da associazioni, istituzioni di natura pubblica o privata che operano nell'ambito territoriale dell'ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso.

2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), individua i soggetti e le modalità di gestione dell'area dell'ecomuseo, delle eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone il riconoscimento dell'ecomuseo, sulla base della valutazione del progetto di fattibilità come predisposto ai sensi del comma 2, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7.

Art. 4

(Criteri di riconoscimento degli ecomusei)

1. La Giunta regionale, con regolamento, stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;
- b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del progetto di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
- c) presenza di enti locali singoli o associati nell'organismo di gestione;
- d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità;
- e) esistenza di itinerari di visita;
- f) assenza sul medesimo territorio di altri ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

2. Con cadenza triennale, la Giunta regionale riferisce alla competente commissione assembleare sullo stato di attuazione della presente legge ed in particolare sulla sussistenza nell'ecomuseo dei requisiti accertati al momento del provvedimento regionale di riconoscimento e sulle proposte, i progetti ed in generale sull'andamento dei lavori del Forum di cui all'articolo 8.

3. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l'immagine complessiva degli ecomusei delle Marche.

Art. 5

(Gestione degli ecomusei)

1. Alla gestione degli ecomusei provvedono le Province territorialmente competenti, o i Comuni singoli o associati nel cui ambito ricade l'ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all'articolo 2.

2. I soggetti cui è affidata la gestione definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le loro risorse strumentali e finanziarie da apportare.

3. I soggetti incaricati alla gestione:

- a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
- b) adottano, in coerenza con il documento di cui

alla lettera a), il piano annuale di attuazione per l'anno successivo.

4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta regionale.

5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al proprio marchio, il logo regionale degli ecomusei di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6

(Contributi)

1. La Regione sostiene gli ecomusei riconosciuti in base all'articolo 4, comma 1, mediante un contributo annuale assegnato sulla base del programma di attività indicato all'articolo 5, comma 3, lettera a).

Art. 7

(Comitato tecnico scientifico)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:

- a) due rappresentanti dell'amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto della presente legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta regionale;
- b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio e comunque nelle materie di cui alla presente legge, designati dall'Università degli studi di Ancona;
- c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL).

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:

- a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- b) valuta, sulla base del disciplinare previsto alla lettera a), progetti di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;
- c) formula proposte ai soggetti che provvedono alla gestione;
- d) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all'articolo 8;
- e) elabora indicazioni e valutazioni periodiche sul funzionamento degli ecomusei, anche al

fine dell'accertamento previsto dall'articolo 4, comma 2.

4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate al servizio ambiente e territorio della Regione.

5. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

6. Ai componenti del comitato tecnico scientifico è attribuito il rimborso spese previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

Art. 8 *(Forum)*

1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla regione. Al Forum partecipano:

- a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei;
- b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei;
- c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;
- d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri.

2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'articolo 7.

Art. 9 *(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 42505 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

3. All'onere derivante dall'articolo 7, comma 6, si provvede mediante gli stanziamenti della l.r. 20/1984 iscritti nell'UPB 10501 del bilancio di previsione del 2015.

Art. 10*(Norma transitoria)*

1. Il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7 è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Promozione e disciplina degli ecomusei

Iniziativa consigliere: Sciapichetti

Articolo		Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
				2015	Anni successivi	
1	Oggetto	Senza oneri				
2	Finalità	Senza oneri				
3	Riconoscimento degli ecomusei	Senza oneri				
4	Criteri di riconoscimento degli ecomusei	Senza oneri				
5	Gestione degli ecomusei	Senza oneri				
6	Contributi	Corrente	Continuativa			
7	Comitato tecnico scientifico	Corrente	Continuativa			L.r. 20/84
8	Forum	Senza oneri				
9	Norma transitoria	Senza oneri				
10	Norma finanziaria	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria		

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA II COMMISSIONE

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Loretta Lispi)

Loretta Lispi